TORNATA DEL 23 GIUGNO

« Rimarranno ancora in vigore le disposizioni del decreto dittatoriale 27 novembre 1859 circa gli ospizi civili di Parma e Piacenza. »

(È approvato.)

- Art. 32. Nelle provincie già pontificie, là dove le opere pie furono per decreti dei governatori e commissari straordinari già riunite insieme sotto una sola amministrazione, questa sarà surrogata da amministrazioni speciali di ciascuna opera pia, e dalle congregazioni comunali di carità esistenti a norma degli articoli 27 e 29.
- Le nuove amministrazioni speciali saranno costituite con decreto reale, sentita la deputazione provinciale, a norma dell'articolo 4. Le congregazioni di carità saranno formate a norma degli articoli 27 e 29. Fino a che non siasi a ciò provveduto, le amministrazioni di cui sopra continueranno nelle loro funzioni.
- « Potrà però la deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali, proporre ed ottenere, mediante decreto reale, che le opere pie già riunite, rimangano o per analogia di scopo, o per ragioni economiche, in tutto o in parte sotto una sola amministrazione. »

Il deputato Minghetti ha facoltà di parlare.

minghetti, relatore. La redazione che era proposta in quest'articolo è stata modificata per rispondere ad un'obbiezione dell'onorevole Gabrielli, il quale faceva osservare che le congregazioni speciali di carità, sono già state istituite nelle provincie ex-pontificie a norma di legge. Egli temeva che la locuzione da noi introdotta potesse aver virtù di sciogliere di nuovo queste congregazioni e di obbligare il Consiglio ad una nuova nomina.

Ci sembra che questo dubbio ora sia tolto, e noi non possiamo dubitare, che le elezioni essendosi fatte regolarmente a termini di leggi, quelle congregazioni rimangano in vigore.

GABRIELLI. Io sono disposto ad acquietarmi facilmente alle dichiarazioni pronunziate dall'onorevole relatore della Commissione; se non che non trovo ben spiegata una parte importante che può riferirsi al diritto ed alla competenza di quelle congregazioni di carità.

Come la Camera ben deve conoscere, esse sono state, direi, le eredi universali delle amministrazioni d'ogni specie delle opere pie che esistevano nelle Romagne; lo sono state perchè i commissari Valerio e Pepoli, ed il governatore delle Romagne vi crearono alcune Commissioni di beneficenza le quali amministrassero ogni sorta di opere pie.

Quando fu pubblicata nell'Umbria, nelle Marche e nell'Emilia la legge 20 novembre 1859 non esistevano in quelle provincie altre amministrazioni delle opere pie che le sopraddette create dai commissari straordinari; perciò, abolendosi tali Commissioni di beneficenza o congregazioni create dai commissari straordinari, sarebbe mancato totalmente chi amministrasse tutte quelle opere pie; perlocchè le novelle congregazioni legalmente e regolarmente istituite in seguito alla pub-

blicazione dell'anzidetta legge dovettero per necessità assumere l'intera amministrazione di queste opere pie. Nè l'assunsero già arbitrariamente, o direi quasi per una necessità straordinaria di tutela, ma anzi dietro espresse dichiarazioni e risposte del Ministero ai quesiti che gli furono messi.

Io ora non stimo opportuno di entrare a discutere sui particolari che possano dimostrare il poco accorgimento adoperato dal funzionario che allora teneva la direzione dei comuni e delle opere pie nel Ministero dell'interno nel fare quelle dichiarazioni; anzi io credo che, per quanto sia discutibile il tenore di quelle dichiarazioni, l'utilità e la necessità politica richiedessero in massima di procedere a quel modo.

À me importa soltanto di constatare questo punto: che le congregazioni di carità, quali esistono attualmente nelle Marche, nell'Umbria e nelle Romagne, elette dietro la promulgazione della legge 20 novembre 1859 in esse eseguita, tengono legalmente e con tutto il diritto l'amministrazione di tutti quei beni di opere pie che esistono nei rispettivi comuni: io però non ricuso di aderire alle modificazioni proposte dall'onorevole relatore della Commissione, purchè egli mi dichiari che non solo s'intenda che queste congregazioni di carità non debbano essere sciolte, ma neppure per massima abbiano a perdere la competenza, il diritto di amministrazione che loro spetta su tutte quelle opere pie, salvo sempre e ben inteso (e in ciò sono d'accordo colla Commissione) che la deputazione provinciale, tutrice di queste opere pie, indettandosi coi Consigli comunali che sono i veri interessati nel buon andamento delle opere pie, propongano quanto prima, con o senza un termine fisso, la separazione di quei pii istituti che per la loro entità o per la loro analogia con altri sia necessario ed utile di sceverare del tutto dall'amministrazione generale di queste congregazioni di carità, e costituire sotto direzione separata.

Con ciò noi avremo conservato il rispetto dovuto a corpi costituiti regolarmente, e raggiungeremo lo scopo che si è proposto la Commissione nell'articolo e nelle basi fondamentali dell'odierna legge.

Io aveva preparato in questo senso anche un'altra modificazione; ma quando la Commissione convenga nelle sentenze da me ora chiaramente espresse, sono disposto ad acquietarmi alla redazione da essa proposta.

MINGHETTI, relatore. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Parli.

MINGHETTI, relatore. Mi duole di dover riprendere la parola, ma non debbo e non posso lasciar che l'onorevole Gabrielli rimanga in una illusione rispetto alla portata delle nostre parole. Qui vi sono due questioni; la questione se le congregazioni di carità che sono state nominate regolarmente secondo la legge 20 novembre 1859, applicata in quelle provincie, debbano rimanere; ed io ho dichiarato che debbono rimanere, e non credo che vi sia alcuna ragione per iscioglierle e procedere ad una seconda elezione; vi è poi la questione sulla com-